

OGGETTO: PROPOSTE MOBILITÀ INTERPROVINCIALE PER I DOCENTI FUORI SEDE POSTO COMUNE – POSTO SOSTEGNO

Le scuole campane, siciliane e calabresi hanno bisogno disperatamente di docenti specializzati per il sostegno di ruolo, molti specializzati sono fuori sede da diversi anni, perché non esiste una legge che favorisce il loro rientro¹, permettendo la copertura di una buona parte dei posti di sostegno, garantendo un insegnamento di qualità ai nostri bimbi speciali in regime di continuità didattica² (Rif. Allegato: Raccolta dati trasferimenti interprovinciali solo infanzia e primaria(Campania, Sicilia, Puglia, Calabria).

Chiediamo di appoggiarci per evitare spostamenti ballerini tra regioni nel prossimo futuro. Inoltre il **trasferimento sul 100% dei posti per il personale assunto a tempo indeterminato** è previsto per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione tranne che per i docenti per i trasferimenti interprovinciali volontari. Svariate sono le sentenze, tra cui la n 3722/2019 ribadita dal Consiglio di Stato, che sanciscono il principio dell'art470 com1 del d.lgs.297 del 1994: **la priorità del trasferimento dei docenti t.i. rispetto al reclutamento.**

¹ Ordinanza n. 3722/2019 ribadisce il principio di cui all'art. 470, comma 1°, "ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine".

² Art. 3. 3 del DM 131/20017 "I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni. ;

- Legge Finanziaria n. 662 del 23-12-96 art. 1 c. 72: "è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap".

A) PROPOSTE PER LA MOBILITÀ STRAORDINARIA PER I DOCENTI FUORI PROVINCIA SU POSTO COMUNE.

1) Ampliamento dell'organico di diritto tramite la deroga al comma 69 dell'art. 1 Legge

107/2015: il comma 69 art. 1 della L.107/2015 impedisce l'aumento dell'Organico di Diritto, rispetto al numero definito nel 2015. La norma, però, non tiene conto dei cambiamenti avvenuti in questi anni in termini di aumenti di organico, che confluiscono annualmente nell'Organico di Fatto. Ciò, quindi, impedisce DI FATTO l'aumentare di un organico stabile nelle nostre scuole. Il comma 69 stabilisce che, per far fronte ad aumenti di organico sopravvenuti nei vari istituti, si ricorra ad altro personale, il cui numero viene definito annualmente dal MIUR, in concerto col MEF; suddetti posti non possono andare né alla mobilità, né alle immissioni in ruolo. A tale esigenza si fa fronte con incarichi annuali (per il personale non di ruolo) oppure con l'assegnazione provvisoria (per il personale di ruolo).

Il comma 69, nella sua definizione, non tiene conto né delle leggi precedenti, né della situazione attuale. Gli organici sono cambiati e molti posti coperti dall'assegnazione provvisoria sono in realtà posti vacanti. Lo dimostra il fatto che i posti delle assegnazioni provvisorie sono sempre gli stessi, anche se assegnati a docenti diversi. Posti rilegati all'organico di fatto che tendenzialmente aumentano anno dopo anno, non creando aumenti in organico di diritto. La SOLUZIONE risiede nell'introduzione di una PERCENTUALE della trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto. Stabilire un'aliquota (ad es. il 10%) della trasformazione dei posti di organico di fatto non potrebbe che incrementare i trasferimenti territoriali e le assunzioni nel tempo senza dar luogo a disagio alle assegnazioni provvisorie e alle supplenze annuali.

2) Destinare i posti della QUOTA 100 ESCLUSIVAMENTE al RIENTRO DEI DOCENTI FUORI PROVINCIA: svariate sentenze e ordinanze, tra cui la n.3722/2019 e ribadita dal

Consiglio di Stato, sanciscono il principio dell'articolo 470 comma 1 del d.lgs. 297 del 1994, riconoscendo la priorità del trasferimento di coloro i quali siano già in ruolo rispetto a chi si vede assegnato la sede di nuova nomina. A ribadire quanto descritto dal d.lgs. 297 del 1994 l'art. 30 comma 1 del decreto 165/2001 in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego e il comma 2 bis dello stesso articolo per la mobilità obbligatoria, ponendo alla mobilità territoriale il valore di procedura necessariamente prodromica all'espletamento delle procedure di reclutamento, ovvero l'espletamento della mobilità è un'azione che precede l'insorgere del reale fabbisogno assunzionale sul territorio nazionale. Inoltre, la precedenza della mobilità sul 100% dei posti è già attualmente prevista per la ricollocazione docenti in esubero nazionale, avvalendosi nel ccni del triennio 2019-2022 del comparto scuola dell'articolo 30 comma 2 bis e dei successivi articoli 34 e 34 bis del decreto sopracitato escludendo quindi solo la mobilità volontaria.

In CONCLUSIONE:

Le richiamate disposizioni lasciano intendere che la procedura di mobilità, sia essa volontaria, che obbligatoria, vada esperita necessariamente su tutti i posti disponibili prima di bandire una procedura di reclutamento. Anzi, quest'ultima appare necessaria e giustificata proprio perché l'amministrazione che lamenta vacanze di personale in organico non è riuscita con la mobilità volontaria a sopperire al proprio fabbisogno. Unitamente all'introduzione di una PERCENTUALE di incremento annuo (ad es. il 10%) per aumentare i posti di organico di diritto tramite lo spostamento dei posti dell'organico di fatto in organico di diritto tramite deroga del comma 69 art. 1 della Legge 107/2015, incremento che sommerà ai posti vacanti da cessazione lavorativa, siano punti imprescindibili per un piano di rientro straordinario dei docenti fuori sede di residenza.

Auspichiamo che le nostre proposte siano tenute in conto GIÀ DA QUEST'ANNO per procedere ad una MOBILITA' STRAORDINARIA dei Docenti Fuori Provincia, favorendo il loro rientro nelle provincie di residenza, vicino alle proprie famiglie.

B) PROPOSTE PER LA MOBILITÀ STRAORDINARIA PER I DOCENTI DI RUOLO SPECIALIZZATI PER IL SOSTEGNO TITOLARI FUORI SEDE

Ad oggi, in tutta Italia ci sono più di 90000 posti in deroga, su un totale di 190.000 posti di sostegno necessari, che sono frutto soprattutto dei ricorsi promossi dai genitori degli alunni con disabilità a cui era stato riconosciuto un numero di ore di sostegno attraverso la redazione dei Piani Educativi Individualizzati redatti in sede di GLHO.

Nonostante il PEI e quindi il numero delle ore di sostegno in esso contenute da riconoscere all'alunno, sia frutto di una decisione collegiale di dipendenti dello Stato; presa da una commissione (GLHO) prevista dalla legge 104/92 e composta da un neuropsichiatra o altro specialista, un docente della classe dell'alunno, un docente specializzato, un assistente sociale e soprattutto dai genitori dell'alunno, il Miur, Ministero della Pubblica Istruzione, dal 2007 riconosce attraverso gli Uffici Scolastici Regionali solo un numero di ore pari ad 1:4 delle ore richieste nel caso di lieve disabilità (art. 3 comma 1) o pari ad 1:2 nel caso di grave disabilità (art. 3 comma 3).

Quale sia la ragione di questo automatismo al ribasso non è dato saperlo e certo non può essere in nessun modo giustificato dalle esigenze di diminuire la spesa pubblica a danno dei più deboli. Però, forse, è arrivato il momento, che qualcuno riconosca che c'è stata una scelta amministrativa sbagliata che costa un miliardo di euro di danno erariale frutto di almeno 100.000 ricorsi in tutta Italia negli ultimi 11 anni.

Un provvedimento, quello dei posti in deroga, che non tiene conto del numero di alunni che attualmente frequentano la scuola, quello dei posti in deroga è un artificio, che per mere esigenze di cassa in questi anni ha legato l'organico di diritto di sostegno al numero di posti di sostegno attivati nell'anno scolastico 2006/07, ignorando così l'aumento costante delle iscrizioni di studenti diversamente abili che da allora frequentano la scuola.

L'eccesso uso dei posti in deroga, non solo a nostro pare illegittimo perché oggetto della sentenza n. 149/19 del TAR Lazio promosso ad adiuvandum dalla stessa FIRST e perché disattende indirettamente una sentenza della Corte Costituzionale del 2010³, ha

³ - Sentenza della Corte Costituzionale n°80/10 "LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno"; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere

comportato uno spaventoso danno erariale, un inutile ingolfamento della macchina amministrativa dei Tribunali, una inutile carico di lavoro degli Uffici Scolastici Provinciali, costretti dapprima a lavorare le richieste di trasferimento degli insegnanti titolari nelle regioni del nord lontano dalle proprie famiglie, sedi di titolarità lontane dagli alunni che ormai seguiamo per lo più (perché non tutti i docenti specializzati riescono a rientrare in ap) da anni in assegnazione, puntualmente rigettate per mancanza di posti trasformati in organico di diritto, che poi improvvisamente ricompaiono sotto forma di posti in deroga, come se fosse una gentile concessione governativa e che invece sono frutto di sentenze di condanna del MIUR, disponibili a quel punto per le domande degli insegnanti titolari al nord, di assegnazione provvisoria al SUD (per un solo anno), che quasi sempre vengono accolte.

Ogni anno però i **posti di sostegno in deroga** non entrano a far parte dell'organico di diritto, e vengono così assegnati incarichi e supplenze al 30 giugno. I trasferimenti dei docenti di ruolo possono avvenire solo sui posti vacanti e disponibili in organico di diritto e non sui posti in deroga.

Solo pochi mesi fa **la storica sentenza n. 149/19 del TAR Lazio** aveva dato ragione ad un ricorso a cui First ha partecipato ad adiuvandum, stabilendo come il ministero abbia l'obbligo di attivare il numero di posti di sostegno in base alle effettive esigenze degli alunni disabili e debba rilevare con precisione il fabbisogno di docenti di sostegno su tutto il territorio nazionale per assicurare, non solo il diritto all'istruzione e all'integrazione degli studenti con bisogni speciali, ma anche la continuità didattica attraverso un organico stabile e specializzato.

La **circolare 487 del 10 aprile 2020** sugli organici, però, trasforma solo una minima parte dei posti in deroga su sostegno in organico di diritto. Secondo la nota, infatti, "la dotazione dell'organico dell'autonomia - posti di sostegno - è incrementata di 1.090 posti". Un aumento non soddisfacente a fronte dei 65.890 posti di sostegno attivati "in deroga" e, dunque, non disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e per la mobilità.

Da Viale Trastevere, quindi, la decisione di tirare dritto nonostante la sentenza del TAR Lazio abbia già bocciato la prassi fino ad oggi utilizzata dal Ministero dell'istruzione di ricorrere in modo massivo ai cosiddetti posti in deroga che, a differenza dell'organico di diritto, fotografano una situazione che si vorrebbe eccezionale e transitoria, senza quindi riconoscerne la dimensione strutturale. Un artificio, quello dei posti in deroga,

insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.;

che per mere esigenze di cassa in questi anni ha legato l'organico di diritto di sostegno al numero di posti di sostegno attivati nell'anno scolastico 2006/07, ignorando così l'aumento costante delle iscrizioni di studenti disabili che da allora frequentano la scuola.

A tutela degli alunni diversamente abili⁴ e per garantire il diritto dei docenti alla mobilità territoriale, sarebbe quindi inderogabile **stabilizzare l'organico**⁵.

Una soluzione definitiva. La trasformazione dei posti in deroga di sostegno in organico di diritto.

L'unica certezza è comunque che esiste **una unica soluzione definitiva semplice per tutti da adottare il prima possibile nella legge di stabilità. La trasformazione dei posti in deroga di sostegno in organico di diritto.**

1. E' un atto di civiltà da parte dello Stato nei confronti del cittadino che ha una disabilità;
2. non danneggia le casse erariali come fatto sinora;
3. eliminerebbe tutti i casi pendenti presso i Tribunali che potrebbero occuparsi di cose più complesse;

⁴ - Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3 "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". "Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici";

⁵ - Tar della Sicilia sentenza sugli organici di sostegno n. 149/19 "L'invarianza del contingente dei posti di sostegno didattico nella Regione Sicilia si pone in evidente contrasto con l'aumento di 724 alunni disabili certificati nel 2018 nella stessa Regione Sicilia".

- art. 1 comma 69 L. 107/2015 All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le modalita', i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale atempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.;

4. eliminerebbe dell'80% le pratiche relative alle domande di trasferimento e del 90% delle assegnazioni provvisorie, liberando di inutili incombenze gli Uffici Scolastici Provinciali e regionali;
5. garantirebbe la continuità didattica per gli alunni e la continuità familiare degli insegnanti;
6. determinerebbe un piano di rientro dei docenti meridionali immotivatamente allontanati dalle proprie province, avendo al contempo determinato una nuova questione meridionale e riparerrebbe i danni dell'algoritmo a danno degli insegnanti fuori sede ante legem.

Di seguito il documento con le Proposte della FIRST, a seguito della partecipazione al gruppo di lavoro sulla continuità didattica del Vice Presidente Leonardo Alagna

*Al termine dell'incontro del 30 luglio 2018, da parte della FIRST è stata proposta la possibilità di rendere possibile una **ricollocazione dell'organico di diritto in funzione delle reali presenze di personale specializzato sul territorio nazionale**, tale da ridurre o addirittura eliminare le operazioni di assegnazione provvisoria. L'operazione non richiede alcuno stanziamento perché i posti di diritto sarebbero semplicemente ridistribuiti geograficamente tra le diverse province sulla base della reale provenienza dell'insegnante e della effettiva necessità derivante dalla presenza di alunni con disabilità. In questo modo si assicura sia la continuità del docente di ruolo, attualmente titolare al centro nord, ma ogni anno assegnato provvisoriamente nella propria città del sud, sia al docente chiamato a supplire ogni anno il docente mandato in assegnazione provvisoria e che da anni ricopre sempre la stessa supplenza.*

Avendo la proposta trovato accoglienza e sostanziale condivisione da parte dei presenti al gruppo di lavoro dell'Osservatorio per l'inclusione al MIUR, (Avv. Nocera (FISH), Avv. De Robertis (FISH), Avv. Del Vecchio (FAND), lo scrivente Prof. Alagna (FIRST) propone di sollecitare l'adozione di un provvedimento condiviso dai comitati cofirmatari del presente documento, a costo zero e di questo tipo:

Si propongono dunque le seguenti soluzioni:

1. "Nel primario interesse di assegnare con continuità docenti specializzati agli alunni con disabilità ed in considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da covid-19 in atto, dato l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza e al fine di evitare ingenti spostamenti di persone, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali

motivi di sicurezza previste dell'art.3 comma 3 del CCNI del 6 aprile 2018, si dispone la mobilità interprovinciale del personale docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. N. 182 del 23 marzo 2020. Tale mobilità sarà effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'art.470, comma 1 d.lgs.n. 297/94⁶ e del D.Lgs. n. 75/2017⁷ ed in deroga alle limitazioni sui posti di sostegno al comma 69 dell'art.1 Legge 107/2015⁸. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si dispone prioritariamente la ricollocazione del personale docente sulla base di un riparto nazionale dell'organico di diritto dei posti effettivamente disponibili, consentendo al docente, che ne fa richiesta per l'anno scolastico 2020/2021, il passaggio di titolarità nelle province dove è presente un numero sufficiente di posti in deroga sul sostegno nel rispetto delle specializzazioni possedute e al contempo trasformare in organico di fatto quei posti lasciati scoperti dagli ex titolari trasferitisi, senza che questo possa in alcun modo determinare docenti sovranumerari". (Il presente testo potrebbe inserirsi come emendamento alla legge di Bilancio o in un futuro disegno di legge).

Seconda soluzione proposta

⁶ Dell'art.470, comma 1 d.lgs.n. 297/94 1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico

⁷ il D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. "riforma Madia") ha eliminato al comma 1° dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 confermando, nel contempo, al comma 2° dello stesso articolo il comma 2° bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità", sicché risulta rafforzato il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

⁸ al comma 69 dell'art.1 Legge 107/2015. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Definito il contingente per l'anno scolastico 2020/2021 ed espletate le operazioni dei trasferimenti interprovinciali, dei passaggi di cattedra e delle immissione in ruolo, nel rispetto della 470/94 che dispone la priorità della mobilità sulle nuove assunzioni, sul contingente di organico di diritto definito per l'anno scolastico 2020/21 e a fronte dei collocamenti a riposo del personale docente, sia per il sostegno che per il posto comune si consenta di riassegnare i posti ancora disponibili, su posti collocati in regioni diverse da quelle inizialmente considerate tale da permettere una maggiore quota di organico di diritto nelle regioni in cui sono possibili trasferimenti definitivi.

Se in una data regione pur in presenza di posti non ci sono insegnanti abilitati e specializzati da assumere non si assegna organico di diritto su quelle province ed in quelle regioni, ma si ridistribuisce verso quelle regioni del sud dove è possibile trasferire personale di ruolo già specializzato a cui ogni anno viene negato il diritto alla mobilità.

Il presente lavoro non comprende ulteriori proposte che potranno essere approfondite attraverso un incontro che ci auspichiamo possa avvenire il prima possibile.

#ODS Alagna Leonardo;

#DISA2014 Raciti Laura, Scalia Luana

#docentimmobilizzati Delcarro Romina, D'Elia Doriana, Grisanti Laura, Todaro Giovanna

#Docentiimmobilizzaticalabresi Michele Viapiana

#movimentodocenticaserta DI Lillo Giovanni, Franco Ylenia

#lapaginabiancadellascuola Con la collaborazione della docente Iommazzo Paola.